



Circolare

- Ai**
- Servizi cantonali che fungono da interlocutori dell'UFM in materia d'integrazione
 - Centri di competenza in materia d'integrazione
 - Servizi incaricati dell'interpretariato e della mediazione interculturali

Luogo, data Berna-Wabern, 24 novembre 2010

Riferimento COO.2180.101.7.153667 545/2010/03415

Garantire il prosieguo della promozione specifica dell'integrazione da parte della Confederazione dal 2012

La presente circolare intende comunicare ai destinatari dei sussidi interessati le condizioni generali per la garanzia della promozione specifica dell'integrazione da parte della Confederazione. Intende altresì invitare tali organismi a presentare la loro domanda.

1. Situazione iniziale

Il 5 marzo 2010 il Consiglio federale ha deciso di sviluppare ulteriormente la politica in materia d'integrazione.¹ Nell'adempimento delle mozioni Schiesser (06.3445)² e del Gruppo socialista (06.3765)³, il Consiglio federale ha esaminato la politica d'integrazione sinora attuata e ha approvato un «Rapporto concernente lo sviluppo della politica integrativa della Confederazione» (di seguito «rapporto Schiesser»). Il rapporto Schiesser si basa su lavori preparatori e su consultazioni di ampio respiro, segnatamente sul rapporto licenziato il 30 giugno 2009 dalla Conferenza tripartita sugli agglomerati CTA e sulle pertinenti raccomandazioni per lo «sviluppo della politica integrativa svizzera»⁴.

¹ http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/it/home/dokumentation/medienmitteilungen/2010/ref_2010-03-052.html

² http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20063445

³ http://www.parlament.ch/i/suche/pagine/geschaefte.aspx?gesch_id=20063765

⁴ <http://www.tak-cta.ch/french/themes/politique-des-etrangers-et-d-integration/perspectives/menu-id-69.html>

Fondandosi sul rapporto Schiesser, il Consiglio federale ha preso le seguenti decisioni:

1. *Ulteriore sviluppo delle basi legali:* Per radicare maggiormente la promozione dell'integrazione nelle strutture ordinarie competenti, occorrerà inserire articoli relativi all'integrazione nelle basi legali di almeno 14 settori aventi una rilevanza integrativa e appartenenti alla sfera di competenza della Confederazione. Nella legge federale sugli stranieri (LStr) o grazie a una nuova legge quadro sull'integrazione, andranno altresì adeguate ossia completate le disposizioni concernenti i principi della promozione dell'integrazione nonché la concessione dei contributi alla promozione specifica dell'integrazione, tra cui in particolare i contributi federali.
2. *Ulteriore sviluppo della promozione specifica dell'integrazione:* Nel settore della promozione specifica dell'integrazione occorrerà raggruppare i crediti stanziati per il versamento della somma forfettaria a favore dell'integrazione delle persone ammesse provvisoriamente / dei rifugiati ammessi provvisoriamente (in virtù dell'art. 87 LStr) e il credito per la promozione dell'integrazione degli stranieri (in virtù dell'art. 55 LStr). La Confederazione aumenterà il proprio contributo di 15 – 20 milioni di franchi. Il versamento dei sussidi ai Cantoni dovrà essere legato alla realizzazione di vasti programmi cantonali d'integrazione nonché al cofinanziamento da parte dei Cantoni.
3. *Potenziamento della protezione dalla discriminazione:* La protezione dalla discriminazione dovrà essere rafforzata attraverso attività di consulenza e campagne di sensibilizzazione fissate nei programmi cantonali d'integrazione (vedasi punto 2).
4. *Continuazione del dialogo integrativo:* Il dialogo integrativo andrà continuato nell'ambito degli organismi esistenti. Nella primavera del 2011 è prevista una seconda Conferenza nazionale sull'integrazione patrocinata dalla Conferenza tripartita sugli agglomerati CTA.

2. Il futuro della promozione specifica dell'integrazione secondo il rapporto Schiesser

La promozione dell'integrazione è attuata in prima linea a livello locale, dai servizi competenti in seno alle strutture ordinarie con una rilevanza per l'integrazione esistenti (scuola, formazione professionale, sanità pubblica ecc.). Ciò è consono al principio delle strutture ordinarie esistenti.

Le raccomandazioni della CTA – elaborate di concerto con il Consiglio federale, i Governi cantonali e gli esecutivi comunali – postulano la necessità di sviluppare strategie e piani d'azione in seno alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni in vista della promozione dell'integrazione in seno alle strutture ordinarie esistenti. Tali strategie e piani d'azione poggiano su valutazioni delle esigenze e su analisi delle attività aventi un impatto sull'integrazione degli stranieri. La loro attuazione incombe a tutti gli attori rilevanti, statali e non.⁵ Questi attori sviluppano i campi d'azione e le misure relativi alla politica d'integrazione. È d'uopo creare le basi organizzative, finanziarie e legali in vista dell'attuazione delle strategie e dei piani d'azione (cfr. fig. 1, settore giallo).

⁵ Nel 2007 il Consiglio federale ha già realizzato tali raccomandazioni elaborando un pacchetto di 46 misure (vedi rapporto sulle misure d'integrazione 2007) attuate da diversi uffici federali (inerenti alla formazione professionale, all'assicurazione contro la disoccupazione, all'assicurazione invalidità ecc.). Vedasi in particolare:

<http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/it/home/themen/integration/foerderung/koordinationsauftrag.html>

La promozione specifica dell'integrazione interviene in maniera complementare rispetto alle misure previste in seno alle strutture ordinarie esistenti (vedi fig. 1, settore blu). Di fatto, la promozione specifica dell'integrazione è volta, da un lato, a puntellare la gestione della qualità in merito alla promozione dell'integrazione nelle strutture ordinarie esistenti – grazie a consulenze professionali, perizia e all'accompagnamento dei progetti – e, dall'altro, a colmare le lacune constatate. Si constatano lacune in particolare qualora gli stranieri residenti in Svizzera non abbiano accesso alle strutture ordinarie esistenti.

Figura 1: Promozione cantonale dell'integrazione



In avvenire il DFGP/UFM verserà il proprio contributo a favore della promozione specifica dell'integrazione per il tramite di programmi cantonali d'integrazione. Tali programmi riuniranno tutti gli ambiti – sia in materia di contenuto sia in materia di impostazione in funzione dei gruppi target – della promozione specifica dell'integrazione da parte della Confederazione. I programmi cantonali d'integrazione così cofinanziati dalla Confederazione interverranno in maniera complementare rispetto alle strategie e ai piani d'azione cantonali per la promozione dell'integrazione in seno alle strutture ordinarie esistenti.

A partire dall'entrata in vigore⁶ della promozione dell'integrazione ai termini del rapporto Schiesser, i seguenti tre pilastri saranno finanziati dalla Confederazione in funzione di quanto stabilito nei programmi cantonali d'integrazione:

- *Pilastro 1: Informazione e consulenza*
Il primo pilastro comprende le misure «Informazione ai nuovi arrivati» (nuova misura), «Protezione dalla discriminazione» (nuova misura) e «Centri di competenza per l'integrazione» (rientranti nell'attuale punto fondamentale 2A).
- *Pilastro 2: Formazione e lavoro*
Il secondo pilastro comprende le misure già esistenti «Lingua e formazione»

⁶ prevista per il 1° gennaio 2014

(rientranti nell'attuale punto fondamentale 1), «Sostegno alla prima infanzia» (attuale progetto modello UFM/CFM) nonché le misure finalizzate all'«Integrazione professionale». Le misure del secondo pilastro tengono conto delle esigenze particolari, in materia d'integrazione, dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente (attuale somma forfettaria a favore dell'integrazione).


▪ *Pilastro 3: Ulteriori punti fondamentali*

Il terzo pilastro lascia spazio ai Cantoni affinché possano essere finanziate misure nei settori «Interpretariato interculturale» (rientranti nell'attuale punto fondamentale 2B) e «Integrazione sociale».

Nel 2010 l'UFM ha integrato i principali partner (autorità cantonali del settore degli stranieri e dell'asilo, organismi privati incaricati di finanziare progetti, servizi specializzati, servizi federali), dibattendo con essi del progetto previsto. L'elaborazione del nuovo sistema si presenta come segue (vedasi fig. 2 più avanti).

- I principi dell'attuazione della futura promozione specifica dell'integrazione ai termini del rapporto Schiesser saranno discussi il 14 gennaio 2011 durante un incontro tra la capa del Dipartimento federale di giustizia e polizia e i consiglieri di Stato; in seguito sarà stabilito l'ulteriore modo di procedere.
- Per sostenere i Cantoni nella pianificazione della futura promozione dell'integrazione e per ottenere la migliore qualità possibile per i programmi d'integrazione, l'UFM ha lanciato, nella cornice del progetto modello biennale (2010 e 2011) intitolato «Sviluppo dei programmi cantonali d'integrazione e misure di accompagnamento (SPIM)», un bando di concorso presso i servizi cantonali che fungono da interlocutori dell'UFM in materia d'integrazione. In tal modo la Confederazione appoggia le misure che concorrono a sviluppare la promozione specifica dell'integrazione in un Cantone⁷.
- Nella cornice dei rendiconti annuali, l'UFM rileverà le misure concrete previste dai Cantoni in vista di sviluppare i programmi cantonali d'integrazione.

Figura 4: Promozione cantonale dell'integrazione



⁷ <http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/it/home/themen/integration/politik/weiterentwicklung.html>

3. Garantire la promozione specifica dell'integrazione da parte della Confederazione a partire dal 2012 fino all'attuazione della promozione dell'integrazione secondo il rapporto Schiesser

La transizione al nuovo sistema necessiterà parecchio tempo e sarà influenzata dalle decisioni politiche a livello della Confederazione e dei Cantoni e a cavallo tra i due livelli. Di conseguenza interverrà, conformemente alla decisione del DFGP del 3 maggio 2010, secondo le tappe seguenti (cfr. fig. 3 più avanti):

- Il programma dei punti fondamentali 2008 – 2011 (credito d'integrazione) scade al 31 dicembre 2011. Sarà portato a termine senza modifiche. La somma forfettaria a favore dell'integrazione sarà parimenti versata ai Cantoni fino al 31 dicembre 2011 secondo le modalità attuali.
- Dal 2012 fino all'attuazione del nuovo sistema, risp. fino all'entrata in vigore delle nuove basi legali, i contributi della Confederazione a favore della promozione dell'integrazione continueranno ad essere accordati, come negli anni precedenti, ai sensi di una fase detta di garanzia dei contributi. Per quanto riguarda il credito d'integrazione, ciò significa che in linea di principio il programma dei punti fondamentali 2008 – 2011 sarà proseguito secondo il punto fondamentale 1 «Lingua e formazione», il punto fondamentale 2 «Servizi specializzati per l'integrazione» e il punto fondamentale 3 «Progetti pilota». Continuerà ad essere versata anche la somma forfettaria a favore dell'integrazione.
- Parallelamente al fatto di garantire il prosieguo dei fondi versati attualmente, la Confederazione e i Cantoni sono chiamati a eseguire in priorità importanti lavori preliminari in vista della transizione alla promozione specifica dell'integrazione ai termini del rapporto Schiesser.
- Una volta messo a punto il nuovo sistema, i Cantoni realizzeranno la promozione dell'integrazione conformemente ai loro programmi d'integrazione.

Figura 3: Modifiche contenutistiche riguardanti la promozione specifica dell'integrazione

		Fase transitoria		Dall'entrata in vigore della nuova legge			
		2012	2013	2014	2015	2016	...
PF 3	PPS in corso 08-11 / Somme forfettarie d'integrazione	Status quo	Status quo				
PF 1		+ promozione prescolare	Programma d'integrazione				
PF 2a		Status quo					
PF 2b		Riorientamento					
Somma forfettaria o integrazione AP / rif.		Da valutare: soppressione quota parte legata al conseguimento dei risultati					
Prima info.			Ev. programma d'integrazione				
Lotta alle discriminazioni							
Altro (ad es. integr. sociale)							

4. Ulteriore modo di procedere – Invito a depositare una domanda

In base ai lavori preliminari effettuati, a partire dal 2012 interverranno gli adeguamenti qui di seguito in materia di promozione specifica dell'integrazione da parte della Confederazione. Le decisioni inerenti al cofinanziamento dei progetti dipendono dalla concessione del credito da parte delle Camere federali.

4.1 Progetti modello

Sarà proseguita l'attuazione dei progetti modello e fino a nuovo avviso saranno mantenute le linee guida adottate sinora. Grazie alla promozione dell'integrazione, l'Ufficio federale della migrazione UFM e la Commissione federale della migrazione CFM auspicano creare degli incentivi onde sviluppare la prassi integrativa, promuovere gli scambi tra organi responsabili dei progetti e tra Cantoni, nonché propagare i buoni esempi in materia di prassi integrativa.

Al link seguente

<http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/it/home/themen/integration/foerderung/spezifisch/gewahrleistung-ab-2012.html>

potete scaricare:

- le istruzioni.

4.2 Lingua e formazione / Sostegno alla prima infanzia

Dal 2012 il punto fondamentale Lingua e formazione / Sostegno alla prima infanzia comprenderà i contributi del vecchio punto fondamentale 1 del programma 2009-2011 nonché i contributi forniti dall'UFM in vista di promuovere il progetto pilota «Promozione dell'integrazione in ambito prescolastico 2010-2011». In base ai risultati del workshop del 5 maggio 2010 è stato stabilito l'iter seguente:

- I contenuti di questo punto fondamentale restano immutati e si fondano su:
 - le prescrizioni vigenti sinora per il punto fondamentale 1 nel settore Lingua e formazione;
 - i criteri del bando di concorso per il progetto pilota «Sostegno alla prima infanzia 2010-2011»⁸. Queste misure devono rispondere ai criteri degli ambiti di promozione «Qualifica», «Raggiungibilità» o «Assetti». Non saranno versati contributi strutturali (posti negli asili nido) né saranno finanziate offerte esistenti o progetti di ricerca.
- Mediante il modulo di domanda i Cantoni fissano i punti seguenti per il periodo 2012 – 2013 nei due ambiti summenzionati:
 - fabbisogno;
 - obiettivi / gruppi target / verifica degli obiettivi;
 - misure, risp. offerte di corsi (facoltativo);
 - traguardi importanti;
 - piano finanziario.
- Il deposito della domanda si fonda sui tetti alla spesa indicati più avanti (per i dettagli rinviamo al link indicato di seguito). Questi tetti alla spesa sono determinati Cantone

⁸ <http://www.bfm.admin.ch/content/dam/data/migration/integration/schwerpunktprogramm/modellvorhaben/ausschreibung-ifb-i.pdf>

per Cantone in funzione della chiave di ripartizione tuttora vigente per il punto fondamentale 1.

- Non sono state fissate prescrizioni per la ripartizione dei mezzi finanziari negli ambiti «Lingua e formazione» e «Sostegno alla prima infanzia».
- L'ammontare massimo del cofinanziamento della Confederazione è pari al 45 per cento.
- Le domande vanno depositate entro il 30 giugno 2011. Saranno esaminate entro il 30 settembre 2011. Occorre imperativamente inoltrare il modulo di domanda unitamente a due polizze di versamento. La domanda va formulata in una lingua nazionale e inoltrata per via elettronica nonché in due esemplari cartacei all'indirizzo seguente:

Ufficio federale della migrazione UFM
Sezione Promozione dell'integrazione
Quellenweg 6, 3003 Berna-Wabern

- I rendiconti devono essere inoltrati ogni anno entro il 30 aprile dell'anno seguente – conformemente alle istruzioni dell'UFM –, ossia per la prima volta il 30 aprile 2013. Le istruzioni rivedute e il modulo per la stesura dei rapporti possono essere scaricati da internet in tempo utile.
- In base alle domande presentate l'UFM conclude una convenzione con i Cantoni.

Al link seguente

<http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/it/home/themen/integration/foerderung/spezifisch/gewaehrleistung-ab-2012.html>

potete scaricare:

- il modulo di domanda;
- la panoramica dei tetti alla spesa.

4.3 Centri di competenza in materia d'integrazione

Durante la fase di garanzia dei contributi, l'attuazione del punto fondamentale «Centri di competenza Integrazione» sarà proseguita secondo le modalità adottate sinora con i centri di competenza esistenti. I contributi della Confederazione sono decisi annualmente.

Le prescrizioni per gli ambiti di prestazione e per gli obiettivi di prestazione restano invariate. Unica novità, i centri di competenza non sono più tenuti a formulare imperativamente nuovi obiettivi in materia di prestazione. Potranno perseguire sull'arco di più anni i loro obiettivi in materia di prestazioni. Tuttavia, anche in avvenire occorrerà stabilire anno per anno le misure, gli obiettivi d'impatto e gli indicatori.

L'ammontare massimo del cofinanziamento della Confederazione è pari al 50 per cento.

Il modulo e la documentazione sono stati modificati in base ai risultati del workshop del 10 maggio 2010.

L'iter per il deposito delle domande resta invariato. Le domande vanno depositate entro il 30 giugno 2011, risp. entro il 30 giugno 2012. Saranno esaminate entro il 30 settembre 2011, risp. entro il 30 settembre 2012. Occorre imperativamente inoltrare il modulo di domanda

unitamente a due polizze di versamento. La domanda va formulata in una lingua nazionale e inoltrata per via elettronica nonché in due esemplari cartacei all'indirizzo seguente:

Ufficio federale della migrazione UFM
Sezione Promozione dell'integrazione
Quellenweg 6, 3003 Berna-Wabern

I rendiconti sono stesi tramite l'apposito modulo riveduto. Vanno inoltrati ogni anno entro il 31 marzo dell'anno seguente, ossia per la prima volta entro il 31 marzo 2013.

Al link seguente

<http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/it/home/themen/integration/foerderung/spezifisch/gewaehrleistung-ab-2012.html>

potete scaricare:

- il modulo di domanda;
- il modulo di rapporto;
- la panoramica degli obiettivi di prestazione;
- la panoramica degli ambiti di prestazione;
- la panoramica dei criteri qualitativi.

4.4 Servizio d'interpretariato interculturale

Per garantire la transizione dei servizi di collocamento degli interpreti e mediatori interculturali alla competenza dei Cantoni conformemente al nuovo sistema, durante la fase di garanzia dei contributi il DFGP/l'UFM continueranno a sostenere un numero limitato di servizi di collocamento. Il 10 maggio 2010 l'UFM ha informato sull'iter previsto i servizi cantonali che fungono da interlocutori dell'UFM in materia d'integrazione e i servizi incaricati dell'interpretariato e della mediazione interculturali⁹. Inoltre l'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP e l'Ufficio federale della migrazione UFM finanziano con un contributo congiunto le prestazioni dell'organizzazione mantello internazionale INTERPRET nei settori della garanzia della qualità e della comunicazione. L'UFSP continuerà ad appoggiare un certo numero d'istituti di formazione.

Dal 2012 il sostegno interverrà come segue:

- I servizi incaricati dell'interpretariato e della mediazione interculturali che nel 2010 hanno ottenuto un cofinanziamento da parte del DFGP/dell'UFM nella cornice del programma dei punti fondamentali 2008 – 2011 sono invitati a depositare la loro domanda per il periodo 2012 – 2013.
- Possono essere depositate domande nate dalla cooperazione tra più servizi di collocamento.
- D'ora in poi solo le ore di missione effettivamente fornite sono determinanti per il computo dei contributi dell'UFM a favore dei servizi di collocamento.
- Si procederà a una ponderazione delle ore di missione fornite. L'elemento determinante è il fatto che l'interprete interculturale disponga o no di un certificato INTERPRET. Le ore di missione fornite da persone prive di un certificato INTERPRET sono ponderate in ragione del 50 per cento. Il sito dell'UFM (vedi link più

⁹ La proposta è stata riveduta in seguito alla consultazione dei rappresentanti dei servizi cantonali che fungono da interlocutori dell'UFM in materia d'integrazione nonché dell'associazione dei servizi incaricati dell'interpretariato e della mediazione interculturali.

avanti) offre una panoramica – basata sui rapporti stesi nel 2008/2009 – dei servizi di mediazione che attualmente adempiono (o no) le predette esigenze.

- Un servizio di mediazione può proporre ore di missione e ponderate per un minimo di 2 000¹⁰ e un massimo di 12 000 ore annue. Durante la fase di garanzia dei contributi, per tutta la Svizzera l'UFM parte da una base di 120 000 ore di missione di mediazione all'anno, di cui 60 000 certificate. Ne risulta un pronostico di 90 000 ore di missione ponderate fornite. Per il bando di concorso è disponibile l'importo di 1 120 000 franchi, pari a un valore indicativo di 12 franchi per ora di missione ponderata fornita.
- Se i sussidi sollecitati eccedono i mezzi disponibili, l'UFM si riserva il diritto di convenire l'importo delle ore d'intesa con i servizi di collocamento richiedenti.
- Il rendiconto annuo dovrà attestare le ore di missione ponderate effettivamente effettuate. Qualora un servizio abbia fornito meno ore di quante ne aveva proposte, l'UFM si riserva il diritto di sollecitare la restituzione di fondi. Un servizio che abbia fornito meno di 2 000 ore non ha diritto a un sussidio federale.

Gli obiettivi e le prestazioni stabiliti nella cornice del programma dei punti fondamentali 2008 – 2011 sono determinanti per l'apprezzamento della domanda. In tutte le domande è d'uopo indicare gli elementi seguenti:

- reclutamento e collocamento d'interpreti (il collocamento tramite liste non gode di un appoggio finanziario);
- verifica delle qualifiche e attitudini degli interpreti interculturali, certificati e non;
- istruzione e introduzione degli interpreti interculturali nonché supervisione/intervisione;
- modalità della mediazione in lingue rare (tigrino, somalo, tibetano, ungherese, polacco, georgiano, dialetti africani, amarico, farsi, sorani, badini, urdu, lingala, macedone ecc.);
- sensibilizzazione, informazione e formazione continua dei clienti per quanto riguarda il sociale, la formazione, la sanità pubblica (strategia di marketing);
- collaborazione con i servizi cantonali che fungono da interlocutori dell'UFM in materia d'integrazione nonché con i partner esterni, segnatamente i delegati comunali all'integrazione, i centri di competenza Integrazione, gli stabilimenti di formazione e l'associazione INTERPRET, comunità d'interessi svizzera per l'interpretariato e la mediazione interculturali;
- trattandosi di una domanda di cooperazione, dimostrazione delle modalità di tale cooperazione nel settore dell'amministrazione e del collocamento, della garanzia di qualità, della supervisione/intervisione nonché della sensibilizzazione e dei contatti con i partner esterni; designazione di un interlocutore comune.

Le domande vanno depositate entro il 30 giugno 2011. Saranno esaminate entro il 30 settembre 2011. Occorrerà inoltrare imperativamente una lettera d'accompagnamento emanante dal servizio cantonale che funge da interlocutore dell'UFM in materia d'integrazione, il modulo di domanda, il preventivo e due polizze di versamento. La domanda va formulata in una lingua nazionale e inoltrata per via elettronica nonché in due esemplari cartacei all'indirizzo seguente:

Ufficio federale della migrazione UFM
Sezione Promozione dell'integrazione

¹⁰ È possibile situarsi al di sotto di tale soglia, tuttavia solo a condizione che una delle quattro regioni linguistiche non beneficerebbe altrimenti di nessuna garanzia di copertura.

Quellenweg 6, 3003 Berna-Wabern

I rendiconti sono stesi tramite l'apposito modulo riveduto. Vanno inoltrati ogni anno entro il 31 marzo dell'anno seguente, ossia per la prima volta entro il 31 marzo 2013.

Al link seguente

<http://www.bfm.admin.ch/content/bfm/it/home/themen/integration/foerderung/spezifisch/gewaehrleistung-ab-2012.html>


potete scaricare:

- il modulo di domanda;
- il preventivo e il conteggio;
- commenti relativi al preventivo e al conteggio;
- il modulo di statistica;
- la panoramica delle ore di missione ponderate fornite;
- la panoramica degli obiettivi e delle prestazioni.

4.5 Integrazione dei rifugiati e delle persone ammesse provvisoriamente – Somma forfettaria a favore dell'integrazione

Il sistema di finanziamento resta invariato. Il reporting sarà effettuato come sinora per il 30 aprile dell'anno seguente, secondo le istruzioni dell'UFM. Fatta salva la decisione del Consiglio federale, è prevista la soppressione al 1° gennaio 2012 della quota parte legata al successo.

Ufficio federale della migrazione UFM



Mario Gattiker
Direttore supplente

Copie à :

- Conférence des Délégués à l'intégration
- Commission fédérale pour les questions de migration (CFM)
- Coordinatrices et coordinateurs cantonaux en matière d'asile
- Groupe de travail Interdepartementale de Migration: Comité l'intégration (IAI)